

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA

FATTI DI CAUSA

1.1. La ██████████ di ██████████ & C., con ricorso depositato il 3/4/2023, ha proposto al tribunale di Lecce domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, ai sensi dell'art. 84 c.c.i.i., mediante un contratto di fitto d'azienda e la successiva cessione della stessa.

1.2. In mancanza dell'unanimità dei creditori, la ██████████ ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, c.c.i.i., chiedendo l'omologa del concordato preventivo.

1.3. L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, opponendosi all'omologazione.

1.4. È intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, opponendosi all'omologazione e proponendo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

1.5. Il tribunale, con sentenza del 12/2/2024, ha omologato il concordato preventivo.

1.6. L'Agenzia delle entrate, con ricorso ex art. 51 c.c.i.i., ha proposto reclamo avverso tale sentenza, insistendo per la revoca del concordato.

1.7. La ██████████ ha resistito al reclamo, chiedendone il rigetto.

1.8. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.

1.9. La corte, in particolare, per quanto ancora importa, ha ritenuto che: - *“contrariamente a quanto assume la difesa dell'amministrazione reclamante, che addebita al Tribunale di aver omologato il concordato proposto ... nonostante vi fosse l'evidenza ... della sistematica violazione degli obblighi tributari,*



il decisum è in perfetta sintonia con l'attuale normativa ... che consente ai soli creditori di apprezzare la convenienza della proposta"; - il tribunale, infatti, "è tenuto a verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità della procedura e quindi la sua fattibilità giuridica ...", "condizioni che il Tribunale ha ritenuto sussistenti", senza che sia, per contro, richiesta "la meritevolezza in capo al debitore proponente"; - le condotte tenute dal debitore, quindi, "per quanto censurabili, ... non possono giustificare il rigetto dell'istanza di concordato"; - la valutazione della proposta, infatti, "verte sull'interesse al soddisfacimento dei creditori e, quindi, sull'esame di fattibilità e di convenienza economica della proposta"; - la "meritevolezza" dell'imprenditore debitore non costituisce, del resto, presupposto imprescindibile per l'ammissione al concordato, per cui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano, anche se l'imprenditore abbia avuto in passato condotte non irreprensibili, purché "tali comportamenti non abbiano impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità del piano e la sua convenienza"; - gli atti in frode di cui all'art. 106 c.c.i.i., che potrebbero legittimare una revoca della procedura di concordato, sono, in effetti, quelli potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. "consenso informato" dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, laddove, "nella fattispecie analizzata", tale "circostanza ... non ricorrerebbe" perché "la situazione contabile rappresentata ai creditori al momento della proposizione della domanda di concordato era stata 'sanata', in quanto - in quel momento - la condizione contabile fotografava esattamente la situazione societaria".

1.10. La corte d'appello ha, quindi, respinto il reclamo.

1.11. L'Agenzia delle entrate, con ricorso notificato il 2/3/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, documentandone la notifica in data 30/1/2025.



1.12. La ██████████ ha resistito con controricorso.

1.13. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce, la ██████████ ██████████ e ██████████ quale commissario giudiziale, per come chiamati al contraddittorio, sono rimasti intimati.

1.14. Il Pubblico Ministero, con memoria del 27/5/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.

1.15. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 44 e 106 c.c.i.i., nonché degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e del considerando 1 della direttiva UE 2019/1023, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha confermato l'omologazione del concordato preventivo sul rilievo che gli atti di frode che possono legittimare il rigetto della domanda di concordato sono soltanto quelli potenzialmente idonei a pregiudicare il consenso informato dei creditori, laddove, nel caso in esame, la situazione contabile esposta ai creditori al momento della proposizione della domanda "fotografava esattamente la situazione societaria" esistente in quel momento, senza, tuttavia, considerare che: - le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione al concordato preventivo, per consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, non possono non riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria; - nel caso in esame, la società proponente, come l'Agenzia delle entrate aveva



eccepito prima e durante il giudizio di omologazione, ha posto in essere una condotta suscettibile di giustificare la revoca del concordato preventivo ai sensi dell'art. 106 c.c.i.i.; - la situazione contabile presentata ai creditori, infatti, non poteva ritenersi "sanata", come erroneamente ritenuto dalla corte d'appello, essendo, al contrario, caratterizzata da "un'evidente opacità", che ha evidentemente inciso e fuorviato il voto degli stessi; - "restano, infatti, molteplici dubbi sulle scritture contabili della società", analiticamente rilevati dall'Agenzia già nella nota con cui la stessa ha dichiarato di non aderire alla proposta e poi riproposti nell'atto di reclamo; - la società istante ha, peraltro, abusato dello strumento del concordato preventivo, utilizzandolo non per porre rimedio a situazioni di grave difficoltà economico-finanziaria determinata da fattori esterni e non controllabili, ma per ottenere un sostanzioso "alleggerimento" degli obblighi fiscali e previdenziali scientemente accumulati nel corso del tempo.

2.2. Con il secondo motivo, l'Agenzia ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha confermato l'omologazione del concordato preventivo fornendo in ordine ai fatti accertati una motivazione perplessa, avendo affermato che gli atti in frode che potrebbero legittimare la revoca del concordato sono quelli potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. "consenso informato" dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, laddove, "nella fattispecie analizzata", tale "circostanza ... non ricorrerebbe" perché "la situazione contabile rappresentata ai creditori al momento della proposizione della domanda di concordato era stata 'sanata', in quanto - in quel momento - la condizione contabile fotografava esattamente la situazione societaria".



2.3. Con il terzo motivo, l'Agencia ricorrente, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha confermato l'omologazione del concordato preventivo, omettendo, tuttavia, di considerare i fatti, debitamente evidenziati dall'Agencia delle entrate prima e durante i procedimenti di primo e secondo grado, che indicano l'oggettiva opacità delle scritture contabili della società.

2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

2.5. La corte d'appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto, con apprezzamento in fatto tutt'altro che apparente, perplesso o contraddittorio, che le condotte tenute dalla società proponente, *"per quanto censurabili, ... non possono giustificare il rigetto dell'istanza di concordato"*, posto che: - da un lato, la *"meritevolezza"* dell'imprenditore debitore non costituisce un presupposto imprescindibile per l'ammissione al concordato, per cui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano, anche se l'imprenditore abbia avuto in passato condotte non irreprensibili, ove *"tali comportamenti non abbiano impedito"* agli stessi *"di valutare consapevolmente l'idoneità del piano e la sua convenienza"*; - dall'altro, gli atti in frode di cui all'art. 106 c.c.i.i., che potrebbero legittimare una revoca del concordato, sono soltanto quelli potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. *"consenso informato"* dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, laddove, *"nella fattispecie analizzata"*, tale *"circostanza ... non ricorrerebbe"* perché *"la situazione contabile rappresentata ai creditori al momento della proposizione della domanda di concordato era stata 'sanata', in quanto - in quel momento - la condizione contabile fotografava esattamente la situazione societaria"*.



2.6. Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato in questa sede per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento (art. 360, comma 1°, n. 5 e comma 4°, c.p.c., che riproduce, per la parte che interessa, la norma dell'art. 348-ter, ult.comma, c.p.c.), sono, sul piano giuridico, senz'altro corrette.

2.7. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che: - l'art. 161, comma 2°, lett. a), l.fall., al pari degli artt. 39, comma 1, e 87, comma 1, c.c.i.i., richiedono al debitore che presenta una proposta di concordato preventivo di produrre una relazione aggiornata che rappresenti la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed un piano che indichi, in particolare, le attività e le passività che formano il suo patrimonio (art. 161, comma 2°, lett. b, l.fall.) *"al momento della presentazione"* dello stesso (art. 87, comma 1, lett. a, c.c.i.i.); - la rappresentazione della situazione patrimoniale, economico e finanziaria, però, in tanto può essere ritenuta completa e adeguata, in quanto fornisca tutte le spiegazioni che siano necessarie per illustrare, in termini completi e chiari, le condizioni del debitore proponente, ivi compresi *"gli elementi che, attenendo alle cause della crisi e alla condotta dell'imprenditore, incidano sull'apprezzamento della sua figura in termini di credibilità e affidabilità e la cui puntuale descrizione sia determinante perché i creditori possano valutare la convenienza della proposta presentata ed esprimere un consenso consapevole"* (Cass. n. 20870 del 2021, in motiv.); - nel concordato preventivo, infatti, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio di voto sulla convenienza economica rispetto al fallimento, devono riguardare, non solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori che hanno determinato la



consistenza del patrimonio del proponente nelle sue componenti del passivo e in quelle dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori (Cass. n. 32878 del 2025); - l'art. 173 l.fall., tuttavia, al pari dell'art. 106 c.c.i.i., onde assicurare la corretta formazione del consenso dei creditori, dà rilievo solo alle condotte che abbiano avuto una concreta incidenza in termini pregiudizievoli sul loro patrimonio di conoscenza, compromettendone la possibilità di esprimere un consenso realmente informato sulla probabilità di successo economico del piano e sui rischi ad esso correlati; - ai fini dell'applicazione della norma non rileva, infatti, la preterizione di qualsivoglia tipo di informazione concernente l'impresa ma soltanto la condotta omissiva volta *"ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione"* (Cass. n. 20870 del 2021, in motiv., che rinvia, sul punto, a *"Cass. 15013/2018, Cass. 17191/2014, Cass. 9050/2014"*; conf., Cass. n. 12115 del 2022); - *"non costituisce"*, pertanto, *"atto di frode l'incongrua rilevazione di uno qualsiasi degli elementi risultanti dalle scritture contabili che non abbia simile caratteristiche"* (Cass. n. 20870 del 2021, in motiv.); - ai fini della revoca dell'ammissione al concordato (così come ai fini del diniego dell'omologazione: cfr. Cass. n. 2234 del 2017; Cass. n. 31477 del 2018) rilevano, dunque, solo gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori ancorché annotati nelle scritture contabili, fermo restando, che, ai fini della revoca dell'ammissione, il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati e l'accertamento del commissario devono riguardare non una qualsiasi operazione risultante dalle scritture contabili, ma solo



quelle suscettibili di assumere rilievo per soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo (Cass. n. 23387 del 2013); - gli atti di frode commessi prima dell'ammissione alla procedura di concordato, previsti dall'art. 173, comma 1°, l.fall., esigono che la condotta del debitore sia volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta, per cui *"le mere irregolarità contabili, ... possono essere configurabili come atti di frode, come tali ostative all'ammissione ed all'omologazione del concordato, solo se ne sia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il ceto creditorio"* (Cass. n. 12533 del 2014).

2.8. Non si presta perciò a censure il rilievo dato dalla corte di merito al fatto (che il ricorso non smentisce in alcun modo) che *"la situazione contabile"* che la società proponente aveva rappresentato *"ai creditori al momento della proposizione della domanda di concordato ... fotografava esattamente la situazione societaria"* esistente in quel momento e che, pertanto, il comportamento della debitrice, per quanto non irreprensibile, non aveva *"impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità del piano e la sua convenienza"*.

2.9. L'art. 112, comma 1, c.c.i.i., per il resto, prevede che il concordato in continuità aziendale è omologato quando *"il piano"*, oltre a non essere *"privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza"* (lett. f), sia anche fattibile, vale a dire non manifestamente inidoneo *"a raggiungere gli obiettivi prefissati"*, come *"il soddisfacimento dei creditori"* così come programmato nel piano previsto dall'art. 84, comma 1, c.c.i.i.: la norma, invece, non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore che propone il concordato, potendo, al più, rilevare (come emerge dall'art. 106, commi 1 e 2, c.c.i.i.)



che lo stesso: - abbia compiuto, anche prima dell'ammissione alla procedura, atti "*diretti a frodare le ragioni dei creditori*" (la cui sussistenza, però, nel caso in esame, non emerge, con la dovuta specificità, né dalla pronuncia impugnata, né dal ricorso); - abbia esposto "*passività inesistenti*", e non anche, dunque, quando abbia denunciato debiti, come quelli tributari, esistenti ma rimasti inadempiti (Cass. n. 7663 del 2026, in motiv.).

3. Il ricorso, per l'inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile e come tale dev'essere dichiarato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida nella somma complessiva di €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.



Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 19 giugno 2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

